CAMERA DEI DEPUTATI N. 143

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PAZZAGLIA

Presentata il 2 luglio 1987

Norme per la garanzia dei collegamenti con la Sardegna e le isole minori

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le astensioni dal lavoro, quale strumento di pressione nelle vertenze sindacali, sono riconosciute dalla nostra legislazione e noi non intendiamo, con la presente proposta di legge contestare la legittimità di questo diritto.

L'astensione e lo sciopero rappresentano un mezzo di lotta che il lavoratore usa contro il datore di lavoro.

In molti casi, gli effetti e le conseguenze dello sciopero coinvolgono altri settori che nulla hanno a vedere con la vertenza sindacale. In questi casi vengono penalizzati legittimi diritti di altri cittadini, con disagi e danni ingiustificati.

Tuttavia, quando questi fatti avvengono nel territorio della nostra penisola, quasi sempre vi sono, o si trovano, soluzioni alternative che consentono di superare o di attenuare i disagi.

Ma esistono anche astensioni dal lavoro e scioperi che non consentono alternative e che gravano ingiustamente su intere collettività.

Ci riferiamo alle vertenze che con allarmante frequenza inducono i lavoratori del settore dei trasporti con la Sardegna e le Isole minori a scendere in sciopero, ed a interrompere le comunicazioni marittime ed aeree, creando situazioni di estrema gravità e prive di qualsiasi alternativa.

Per superare la ricorrente penalizzazione che colpisce la Sardegna e le Isole minori, particolarmente per la subitaneità, per la mancanza di un preavviso

di quanto sta succedendo, abbiamo presentato questa proposta di legge.

Intendiamo dettare alcune regole nella condotta della vertenza, al fine di evitare – soprattutto ed in primo luogo – l'interruzione improvvisa ed a sorpresa delle comunicazioni marittime ed aeree.

Pertanto, proponiamo che in caso di mancato accordo in sede di vertenza sindacale, la trattativa sia di diritto proseguita a livello del Ministro competente. Qualora, anche in questa sede, non venga raggiunto l'accordo, le organizzazioni sindacali debbono notificare alla controparte la decisione di indire lo sciopero, ma questo potrà avere inizio solamente dopo il decimo giorno dalla notifica. In ogni caso, pur con l'attuazione dello sciopero, i servizi aerei e marittimi con la Sardegna e con le Isole minori devono sempre essere garantiti.

Sottolineiamo in particolare questo punto, poiché la Sardegna, più volte, con improvvisi scioperi dei trasporti marittimi ha rischiato di restare priva di derrate e dei consueti rifornimenti.

Riteniamo quindi che gli onorevoli colleghi vorranno dare la loro approvazione alla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le vertenze sindacali delle categorie dei lavoratori che prestano la loro opera nei settori dei trasporti marittimi ed aerei, non possono determinare in alcun momento interruzione saltuaria o continuativa dei servizi con i porti e gli aeroporti della Sardegna e delle isole minori.

2. Alla stessa disciplina sono sottoposte le vertenze dei lavoratori dei porti, degli aeroscali, dei treni, quando con la loro astensione dal lavoro pregiudicano la regolarità dei servizi con la Sardegna e con le isole minori.

ART. 2.

1. Ogni vertenza del personale di cui all'articolo 1 della presente legge, non risolta a livello sindacale, è deferita al Ministro competente.

ART. 3.

1. Il Ministro convoca le parti ed esperisce il tentativo di conciliazione della vertenza.

2. Quando il tentativo di accordo non riesce, le organizzazioni sindacali possono deliberare lo sciopero dandone avviso scritto alla controparte.

3. Lo sciopero non può avere inizio prima che siano decorsi dieci giorni dalla data della spedizione dell'avviso a mezzo posta, o da quello della consegna a mano. In ogni caso debbono essere garantiti i servizi di cui all'articolo 1.